

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, SALERNO, VENTRE, PINTO, CONDORELLI, IANNIELLO, DI STEFANO, DE CINQUE, LOMBARDI, PARISI, CHESSA, SARTORI, FOSCHI, TOTH, TANI e FABRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, aderendo ad esigenze emerse dai complessi processi di ammodernamento della scuola, ha creato una rete sufficientemente articolata di istituzioni con il compito precipuo di assicurare un'attività di sostegno alle innovazioni, nella prospettiva di arricchirne le motivazioni con apporti scientificamente validi e di costituire momenti di verifica e di ulteriore progettazione.

Si tratta degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

Le predette istituzioni, dopo la prima fase di avvio della loro attività, hanno potuto sviluppare un'utile esperienza, che ha peraltro posto in rilievo, nel corso degli anni, l'esigenza di alcune modifiche organizzative, volte a superare alcuni inconvenienti che ne possono frustrare le latenti potenzialità.

Un primo intervento riguarda l'istituto del comando, la cui rinnovabilità, consentita nel limite di un solo ulteriore quinquennio rispetto alla durata quinquennale dell'originario conferimento, va verificata di anno in anno perchè venga mantenuto il patrimonio di formazione professionale e scientifica acquisito dal personale dipendente e sia assicurata la continuità dell'azione amministrativa.

La modifica proposta al quinto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pur mantenendo la posizione del comando, consente di superare lo stato di precarietà in cui verrebbero a trovarsi gli istituti, che perderebbero, d'un colpo, il 50 per cento del personale, quello con maggiore anzianità di servizio e con maggiori motivazioni, e consente ai consigli direttivi, ogni cinque anni, di decidere sull'assetto funzionale degli uffici, mediante l'espressione del parere sul proseguimento del comando.

Si ravvisa certamente nella modifica un interesse pubblico prevalente, che offre garanzie di un servizio puntuale e qualificato e, quindi, capace di assicurare una continuità nello svolgimento dell'azione di supporto tecnico ed amministrativo ad istituti che già di per sè trovano grossi ostacoli nell'espletamento dei propri compiti, soprattutto per le difficoltà incontrate nel reclutamento del personale sia tecnico-amministrativo che tecnico-scientifico.

La formulazione prevista non comporta modifiche nello stato giuridico del personale ed aggravii di spesa per l'Amministrazione, in quanto l'assegnazione del personale non varia le aliquote previste.

Giova ricordare che la prima assegnazione di personale amministrativo agli istituti è avvenuta verso la fine del 1981 dopo l'espletamento di concorsi per soli titoli cui hanno partecipato elementi provenienti dai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, dai ruoli dell'amministrazione scolastica e periferica del Ministero della pubblica istruzione, dai ruoli del personale amministrativo delle università.

Con i concorsi effettuati non si riuscì a coprire la dotazione assegnata a ciascun istituto con decreto interministeriale del 16 giugno 1980, per cui gli istituti furono costretti a bandire nuovi concorsi disciplinati da nuove modalità, che prevedevano procedure più snelle, avendo constatato la

farraginosità delle procedure adottate precedentemente.

Nonostante ciò i tempi tecnici previsti per l'effettuazione dei concorsi rimangono ancora abbastanza lunghi (circa tre anni) e permane la difficoltà per gli istituti di coprire *in toto* i posti assegnati, spesso per mancanza di concorrenti o perchè i vincitori, all'atto della nomina, non assumono servizio essendo venute meno le motivazioni che erano alla base della richiesta di comando.

Inoltre, durante questi anni molte unità di personale hanno chiesto ed ottenuto di ritornare nelle amministrazioni di provenienza.

Altro problema riguarda specificatamente la Biblioteca di documentazione pedagogica, per la quale appare indispensabile assicurare un più stretto collegamento con il mondo universitario.

In effetti il livello tecnologico e scientifico raggiunto dalla predetta Biblioteca richiede una maggiore continuità di apporti scientifici, che solo l'università può adeguatamente assicurare.

Quanto sopra fa ritenere necessario integrare la composizione del consiglio direttivo dell'ente con due professori universitari scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio universitario nazionale.

Si rende inoltre opportuno istituzionalizzare, accanto alla figura del presidente, quella del direttore della Biblioteca, con compiti di coordinamento. Le sue funzioni assorbono, peraltro, quelle del segretario.

Per realizzare gli obiettivi che si sono descritti, si è predisposto l'unito disegno di legge.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1 rende rinnovabili di anno in anno i comandi.

L'articolo 2 integra la composizione del consiglio direttivo della Biblioteca di documentazione pedagogica. Esso provvede altresì a definire la nuova figura del direttore della Biblioteca stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Durata dei comandi)

1. Il quinto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

«Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato di anno in anno, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti».

Art. 2.

(Composizione del consiglio direttivo della Biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore)

1. Al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri».

2. Il segretario della Biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni già previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la Biblioteca.

3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.